

[18. Jh. ?]

GEBET [ZUR GOTTESMUTTER MARIA FÜR DIE ARMEN SEELEN IM FEGFEUER]

Druckwerk: (o.O.u.J.); vermutlich aus dem Besitze von **Beat Fidel**  
Zurlauben.

AH 102, Vorderer Buchdeckel Innenseite (aufgeklebt) - Abb. s. am  
Schlusse von AH 102

1703 Januar 25., Luzern

A

KAPITULATION<sup>1</sup> [ZWISCHEN MAILAND/SPANIEN - VERTRETEN DURCH DES-  
SEN AMBASSADOR CARLO CASATI - UND DEN OBERSTEN KARL  
ANTON AMRHYN - =REGIMENT AMRHYN<sup>2</sup> - SOWIE JOHANN DOMI-  
NIK BETSCHART UND JOSEF ANTON PÜNTENER - =REGIMENT  
BETSCHART-PÜNTENER<sup>3</sup> -]

"1.° J1 Colonello per se, et a Nome delli Cap.<sup>ni</sup> promette, et accetta,  
di Servire à S.M.<sup>tà</sup> [dem König von Spanien, **Philipp V.**] nello stato di  
Milano nelle Piazze, Città, e Luoghi dipendenti da quel Governo, con-  
tra qualsisia Nemici di S.M., senza Scusa, ne riserva alcuna, come han-  
no fatto gli altri Regim.<sup>ti</sup> Suizzeri, in conformità della Lega [welche  
Mailand/Spanien mit den VII kath. Orten - IX ausg. GL und SO - hatte];  
Detto Colonello, e Cap.<sup>ni</sup> havrano di servire tanto in Campagna quanto  
ne Presidij (accettuato il primo anno, che dovranno Lasciarsi le trup-  
pe in guarnigione) per poter indi ammaestrate tanto meglio Servire à  
S.M.<sup>tà</sup> nella forma, che più converà al Real Servizio secondo sarà da-  
gli Ecc.<sup>mi</sup> SS.<sup>ri</sup> Gover.<sup>ti</sup> [z.Z. war dies Charles-Henri de Lorraine, le  
Prince de **Vaudémont**] comandato Dovranno parim.<sup>ti</sup> le Compag.<sup>e</sup> lasciarsi  
separate, secondo nelle occorrenze richiederà il Real Servizio et nel-  
la forma praticata dagli altri Regim.<sup>ti</sup>; Jn occasione però di asse-  
dij, et Battaglie dovranno le Compag.<sup>e</sup> fuori de Presidij restare unite

2.° Si obligano il Colonello, e Cap.<sup>ni</sup> di levare subito le loro Com-  
pagnie in Numero di 180 buoni Soldati Effettivi di loro Nazione Suiz-  
zera di qua da Monti [d.h. nördlich der Alpen], con venir ammessi solo  
dieci Nazionali delle loro Prefetture di la de Monti [d.h. den ennet-  
gebirgischen bzw. tessinischen Vogteien] per la necessità della Lingua  
Jtaliana. Dovrà d.<sup>to</sup> Colonello, e Cap.<sup>ni</sup> marchiare con la metà delle  
Compag.<sup>e</sup> un mese doppo ricevuto il danaro d'imprestanza à misura del  
quale, sarà tenuto, di solo intraprendere la Leva, con che però non

sia, ne pure provisionalm.<sup>te</sup> per meno di 150 fanti per Comp.<sup>a</sup>, quale s'incamminerà verso la Piazza, che verrà destinata per ivi radunars' il Regim.<sup>to</sup>, et Esserli data la prima Mostra, et un mese doppo doverà presentarsi L'altra metà della Comp.<sup>a</sup> Usaranno li Cap.<sup>ni</sup> la dovuta ubbidienza al Colonello, et ulteriori offitiali si Scuoprisse qualche sedizioso Amutatore, ò Corrispondente con li Nemici, sarà in potere del Governo, ò del Colonello con sua participatione di cassarlo, e porre un altro in di lui Luogo

3.<sup>o</sup> Vi dovranno Essere in ogni Comp.<sup>a</sup> 100 Moschetti, et frà Essi 30 fusili. JI rimanente numero dovrà Essere di picche, quando dal Governo siano aggradite, circa il che si attende subito risposta acciò sappiano gli offitiali come regolarsi. Quando il Governo voglia, che le moschetti siano d'una Longhezza e colibre[!], dovrà concedersi lo spatio di 4 mesi di tempo per provederli, secondo lo praticato anche nell'ultima Capitolaz.<sup>e</sup> Frà tanto dovrà il Governo far imprestare le arme parim.<sup>ti</sup> Secondo lo stilato in d.<sup>a</sup> ultima Capitolaz.<sup>e</sup>, con obbligo di restituirle ò pure dovrà permettere, che li Cap.<sup>ni</sup> si provedino provisionalm.<sup>te</sup> di dette arme nel miglior modo, che sarà loro possibile. Dovranno li Moschettieri Essere vestiti di buon panno nuovo, fodrato di baietta con bottoni alla moda marsine Longhe, falde larghe, buoni Calzoni, e calzette, e le Mostre Saranno del colore, che sarà ordinato dal Colonello. Li Picchieri dovranno Esser vestiti nella forma Sopravennuta et con la distintione del colore, che verrà dal Colonello con gli offitiali stabilito. Saranno in oltre tutti li Soldati provisti di buoni Capelli bordati, bandoliere, Spade, et baionette per li Moschetti. Le sud.<sup>e</sup> arme, panni Capelli, calzette, et ulteriori Mondature spettanti alli Soldati, dovranno Essere franche di Dazio, secondo fù ultimam.<sup>te</sup> deciso, et ordinato.

4.<sup>o</sup> E perche, pare, che presentem.<sup>te</sup> non siano molto usate le Picche, sara per tanto lecito agli offitiali (quando dentro d'un mese non siano diversam.<sup>te</sup> avisati dal Governo) di tralasciar Esse Picche et armare li Soldati, metà ... [con] Moschetti, et metà con fusili.

5. Le Compagnie, come si è detto di sopra devono Essere di 180 humini L'una Effettivi, compreso il Cap.<sup>no</sup>, et offitiali, con questa dichiarazione, che venendo Presentato alla Mostra detto Numero, et ancorà Solam.<sup>te</sup> 175 si ... [devranno] pagare per la Solita sempre stilata gratificatione 20 piazze di più. Riducendosi le Compagnie ad 165 Si duranno[!] pagare solo 17 piazze di gratificat.<sup>e</sup>, et quando si riducessero ad Solo 160 copreso il Cap.<sup>no</sup>, et offitiali verranno pagate solo li soldati Effettivi. All'incontro, se li Cap.<sup>ni</sup> havessero 185 Soldati come gli altri, mà non verranno bonificate alli Cap.<sup>ni</sup> più, che le d.<sup>e</sup> 20 piazze di gratificat.<sup>e</sup>, accordate per una Comp.<sup>a</sup> di 180

huomini.

6.° Jn caso, che provisionalm.<sup>te</sup> le Compagnie fossero solo di 150 huomini si bonificheranno alli Cap.<sup>ni</sup> le Piazze di gratificat.<sup>e</sup> à misura del di sopra esposto, e praticato et verra permesso ad d.<sup>i</sup> Cap.<sup>ni</sup> di tenere un Caporale et sarg.<sup>te</sup> meno di quello si pratica nelle Comp.<sup>e</sup>, quando sono di 180 huomini.

7.° Verrà sborsato in Lucerna il danaro di preventione in ragione di ... [12] tallari per testa, et consegnato alli Cap.<sup>ni</sup>, ò al Col.<sup>o</sup> acciò lo Somministri loro con ogni puntualità, mediante però la sicurezza di che venghi impiegato nella pronta, e buona Leva della Compagnia, ne sopraccennati termini. Detto danaro di preventione dovrà venire ad ogni Compag.<sup>a</sup>, Secondo lo praticato nella Capitolat.<sup>e</sup> del 1690 [für die Regimenter Meyer von Baldegg und Bessler] cioè 200 tallari al mese Cominciando dal quinto in avanti, ò pure in rag.<sup>e</sup> di 100 tallari al mese, cominciando dal primo Sussecutivam.<sup>te</sup>, sin che S.M. rimarra rimborsata

8.° A quelli Cap.<sup>ni</sup>, che non consegneranno nella prima mostra la metà delle loro Compag.<sup>e</sup>, cioè 90 huomini, et à proportione, quando le Compag.<sup>e</sup> fossero di minor Numero (e Li altra metà[]) nella seconda Mostra, si difalcherà loro sopra le paghe quattro filippi, lire trè, soldi due e mezzo per testa, secondo il concertato nelle anteced.<sup>ti</sup> capitolazioni.

9.° Jl soldo del Colonello, stato Colonello, et delli Cap.<sup>ni</sup>, secondo la dispositione della Lega, et stilato nelle anteced.<sup>ti</sup> Capitolazioni, comincerà del giorno della partenza di ciascheduna Compagnia, il che hà da constare, mediante una fede del S.<sup>re</sup> Ambasc.<sup>re</sup> [Casati], ò di chi verrà da Esso delegato. Si havrà da dare la prima Mostra, doppo che la metà del Regim.<sup>to</sup>, ò Regim.<sup>ti</sup> sarà unita nella Piazza, che à tal Effetto verrà destinata, e frà tanto che le comp.<sup>e</sup> Anderanno arrivando, si daranno loro in d.<sup>a</sup> Piazza oltre l'allogiam.<sup>to</sup> gli utensilij, et Porrone, et trè scudi per testa di Soccorso al mese, quali dovranno dicontarsi, Sopra la paga della prima Mostra, in cui dovrà bonificarsi al Cap.<sup>no</sup> il soldo intiero della gente, che presenterà, cominciando dal giorno della partenza, secondo il di Sopra Esposto, e praticato Per maggiorm.<sup>te</sup> facilitare la Leva sara permesso alli Cap.<sup>ni</sup> d'inviar La gente con gli abiti Suoi proprij di tempo in tempo, che anderanno giuntandola, mentre la faranno prontam.<sup>te</sup> vestire ne Presidij, ne quali si compiacerà il Governo dar ordine venghi provisionalm.<sup>te</sup> ammessa, ed alloggiata come Sopra.

10.° Jn caso li Capitani non presentassero nella prima Mostra la metà della Compag.<sup>a</sup>, cioè 90 ò al meno 85 Soldati, compreso il Cap.<sup>no</sup>, et offitiali havrano la facultà di poterle compire sino alla seconda

Mostra, nella quale dovranno consegnare le Comp.<sup>e</sup> intiere. Presenta però, che havranno li Cap.<sup>ni</sup> le metà della Compag.<sup>a</sup>, cioè 90 huomini dovrà Esser bonificata la Solita gratificat.<sup>e</sup> di dieci Piazze, mà presentando solo 85 Soldati, non si bonificheranno, che nove piazze di più et in caso le Compag.<sup>e</sup> dovessero Essere provisionalm.<sup>te</sup> di Solo 150 huomini, verrà usata la Stessa Regola à proportion nel bonificarsi più, ò meno Le piazze di gatificat.<sup>e</sup> Seguendo morti, o fughe potranno, ò dovranno li Capitani rimettere prontam.<sup>te</sup> le Compag.<sup>e</sup> al numero espresso nella Capitolaz.<sup>e</sup> et li Soldati dovranno Esser approvati dal Colonello.

11.<sup>o</sup> La paga di una Compag.<sup>a</sup> deve Essere (oltre il pane, et porrone) in ragione di quatro filippi per testa al mese in patentiglie scodibili, con espressa riserva, che in caso per invasione, ò altri accidenti non venissero pagate, restarà obligata S.M.<sup>à</sup> di compire con prontissimi, e sicuri mezzi à d.<sup>o</sup> Soldo.

12. Si darà al Regim.<sup>to</sup> il porrone, e foraggii secondo lo praticato con gli antecedenti Regim.<sup>ti</sup> Svizzeri, et verrà permesso il Bettolino, et che ogni Cap.<sup>no</sup> possa provvedere il vino, dove più li complira, senz'aggravio di Dazio, ne impositione secondo parim.<sup>te</sup> lo stilato con d.<sup>ti</sup> altri Regim.<sup>ti</sup>

13.[.] J1 Soldo dello Stato Colonello, e di giustitia resta ridotta à 500 filippi al mese, et verranno Spacchiate à parte le Patenti al Col.<sup>o</sup> Ten.<sup>te</sup>, Col.<sup>o</sup>, et Sarg.<sup>te</sup> mg.<sup>re</sup> [=maggiore]

14.[.] J1 Regim.<sup>to</sup>, ò Regim.<sup>ti</sup> havrà l'amministrat.<sup>e</sup> della Giustitia, prerogative, Privileggi, honori, e precedenza, che gli altri Regim.<sup>ti</sup> Svizzeri hanno godute sopra lo stato di Milano.

15. Si come il Regim.<sup>to</sup>, ò Regim.<sup>ti</sup>, restando pagati passeranno Mostra ad ogni piacere del Governo, così in conformità della Lega, in caso non fossero pagati, non saranno ne pur tenuti à passar Mostra il soldo della prima Mostra si bonificherà sino alla seconda, et quello della Seconda sin alla terza, et successivam.<sup>te</sup> nel med.<sup>mo</sup>, modo nelle altre[!], in occasione di d.<sup>e</sup> Mostre, si osserverà con gli Amalati lo stilato, e provisto nelle anteced.<sup>ti</sup> Capitolaz.<sup>i</sup>

16. Al Regim.<sup>to</sup>, o à quelle Comp.<sup>e</sup>, che si troveranno ad una Battaglia, nella quale si conseguisca Vittoria, si pagherà loro una mesata in più, secondo dispone la Lega et anteced.<sup>ti</sup> Capitolaz.<sup>i</sup>

17. Dovranno li Cap.<sup>ni</sup> assistere in persona alle loro Compag.<sup>e</sup>, ne partire da Esse senza Licenza del Governo.

18. Quando il Regim.<sup>to</sup>, ò Regim.<sup>ti</sup>, ò qualche loro Compag.<sup>a</sup> havrà di Marchiare dovranno somministrarsi à spesa della Real Camera [dei conti?] li Cariaggi, Barche, et altri mezzi che saranno necessarij per

condurre gli Amalatj et Bagaglio.

19[.] Se il Regim.<sup>to</sup>, ò qualche Compag.<sup>a</sup>, dove fos[s]ero impedita le vittovaglie, si dovrà dal Gen[er]ale haver cura di Esso Regim.<sup>to</sup> ò Compag.<sup>e</sup> come del rimanente del Essercito, con Somministrare la scorta necessaria di Cavalleria et altre assistenze à d.<sup>o</sup> Regim.<sup>to</sup>

20[.] Le monitioni di guerra, che si dan[n]o in tempo di assedij, et altre occorrenze contra l'Jnimico, devono Essere à Spese della Regia Camera Secondo il concertato nelle anteced.<sup>ti</sup> Capitolaz.<sup>i</sup> e se in tal occasione uno, ò più soldati perdessero le Armi, Supplicano li Cap.<sup>ni</sup> S.M.<sup>tà</sup> ordinare, siano loro proviste à Spesa dell'Arsenale Regio [zu Mailand?], secondo si prattica in Francia.

21.<sup>o</sup> Morendo un Cap.<sup>no</sup>, avanti sia rimborsato delle Spese fatte nel levar la Compag.<sup>a</sup>, dovrà il Colonello darla agli heredi del Defunto, quando frà Essi vi sia persona habile, ò ad altro Soggetto di Sodisfattione de med.<sup>mi</sup>, qual provisione, come pure in qualsisia altra occorrenza doverà seguire con anteced.<sup>te</sup> notizia, et approvatione del Governo, quale per consolatione de bene meriti, prenderà dal Ambasc.<sup>re</sup> informatione de Servitij de concorrenti, acciò tanto meglio restino riconosciuti.

22.<sup>o</sup> Volendo il Regim.<sup>to</sup> havere un Agente, doverà Esser Eletto con participatione, et consenso almeno della pluralità de Cap.<sup>ni</sup> ciascuno delli quali havrà facoltà, di ricevere le pattentiglie, ò danaro dalla Regia Tesoreria.

23. Usaranno obligati li Cap.<sup>ni</sup> di mantenere Compite le Compag.<sup>e</sup>, ò almeno tanto numerose, che siano atte al Servizio intendensi atte al Servizio quella Compag.<sup>a</sup>, che havrà almeno la metà de Soldati, cioè 90 huomini (et à proporzione quando la Compag.<sup>a</sup> fosse di piede di solo 150 fanti) altrim.<sup>ti</sup> starà in potere del P[ri]n[cip]e [de Vaudement], ò del G[e]n[er]ale da Esso Deputato di Cassare le Compag.<sup>e</sup> che havranno minor Numero del Sopravvennato, conformarne di due una, ò come più le piacerà. Havrà la stessa autorità il Colonello con participatione però, et assenso del Governo, ò del G[e]n[er]ale da Esso deputato. Vengono riservati li Casi fortuiti di Battaglia, mortalità, et altri accidenti, ò fughe, pur che non vi concorra mancamento del Cap.<sup>no</sup>, ne quali casi dovrà darsi termine competente di due, ò trè mesi per rimettere le Compag.<sup>e</sup> al numero prefisso, e frà tanto si pagherà la gratificatione solita delle dieci piazze per cento. Arrivando le reclute nelli Presidij, dovranno Essere presentate al Gover.<sup>re</sup>, e da questo darsene una fede, accio venghino assentate nell'offitio del Soldo. Dovrà Correre loro la paga del giorno dell'arrivo, e per viaggio se le bonificheranno Le giornate pratticate nelle anteced.<sup>ti</sup> Capitolaz.<sup>i</sup>

24. JI Colonello, e Cap.<sup>ni</sup> non Saranno tenuti à pagare dritti ad alcun offitiale di S.M.<sup>tà</sup>, se non in quanto piacerà loro, di voluntariam.<sup>te</sup> donare secondo il concertato nelle antec.<sup>ti</sup> Capitolaz.<sup>i</sup>

25. Jn riguardo delle Spese incomparabilm.<sup>te</sup> maggiori delle de tempi passati vengono il Colonello, e Cap.<sup>ni</sup> à questa Capitolat.<sup>e</sup>, con patto espresso, che il servizio detta durare almeno sino alla fine del Capitolato di Milano [d.h. bis 1705], et che non debba minorarsi la paga, acciò pretendendo d.<sup>i</sup> Cap.<sup>ni</sup> sia minore della praticatasi nel principio delle altre Capitolaz.<sup>i</sup>, possano rimborsarsi del loro notabile dispendio.

26. E per ultimo in caso che non fosse bastantem.<sup>te</sup> espressa questa Capitolaz.<sup>e</sup>, quanto sij bisogno, ò vero accadesse, che uno, ò più del li Capitoli sud.<sup>i</sup> venissero interpretato con sensi diversi per levare ogni, e qualsivoglia controversia vicendevole, che si debba in tutto stare, et osservare ciò, che si hà praticato in altre Leve, di questa Nazione, ne casi, che accadessero non espressi bastantem.<sup>te</sup>.

P:S: Resta convenuto, che provisionalm.<sup>te</sup> debbano le Compag.<sup>e</sup> formarsi solo d[i] 166 huomini, compresa La solita gratificat.<sup>e</sup>, e consequentem.<sup>te</sup> dovranno debattersi 1992 tallari da ciascuna Compag.<sup>a</sup> nel modo espresso nella presente Capitolaz.<sup>e</sup> cioè talleri 100 al mese, cominciando dal primo quale doverà contarsi nel modo praticato nelle antec.<sup>ti</sup> Capitolaz.<sup>i</sup> E poiche non sarà facile, che li Cap.<sup>ni</sup> possano rimborsare li tallari Effettivi; si dice per tanto che d.<sup>i</sup> 1992 tallari prevenuti à ciascuna Compag.<sup>a</sup> fanno, secondo la presente valutatio-  
ne Svizzera filippi 1854 2/3 et in tal forma dovranno Esser discontati."

- 1) Die vorliegende Kapitulation ist auf dem Hintergrund des Krieges zu sehen, den damals Frankreich und Spanien einerseits und Oesterreich, Holland und England anderseits um die span. Erbfolge führten.
- 2) Im besagten Regiment Amrhyn hatte auch Beat Jakob II. Zurlauben eine Kompagnie inne.
- 3) Angesichts des unter Anm. 2 Gesagten, muss es sich bei der uns hier vorliegenden Kapitulation im spez. um die des Regimentes Amrhyn handeln, doch hatte diese sicher auch für das gleichzeitig ausgehobene Regiment Betschart-Püntener Gültigkeit, s. May/Histoire militaire VII 185f.